



Decreto Dirigenziale n. 443 del 15/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A.
RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON LA POTENZA DI 5.995,08
KWP" DA REALIZZARSI IN LOC. PEZZA CRETA TRAVERSA COLUONNI NEL COMUNE
DI BENEVENTO - PROPOSTO DALLA SOC. AKS PEZZA CRETA S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CONSIDERATO

- a. che con istanza del 17.02.2010, acquisita al prot. n° 153208 in data 19.02.2010, la Soc. AKS Pezza Creta S.r.l., con sede legale in Milano 20145 alla Via Tiziano n. 32, ha trasmesso la documentazione, relativa al progetto "Impianto fotovoltaico con la potenza di 5.995,08 kw_p" da realizzarsi in loc. Pezza Creta Traversa Coluonni nel Comune di Benevento;
- b. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;
- c. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 17.02.2011, ha deciso di assoggettare l'intervento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'area prescelta è sita in ambito territoriale a consolidata valenza rurale che nel corso del tempo ha dato vita a coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG tuttora presenti nei suoli limitrofi a quelli dell'intervento proposto;
 - al fine di mitigare il suddetto impatto è stata proposta una soluzione alternativa, senza progetto definitivo allegato, con la quale si esprime la volontà di integrare l'impianto con l'attività viticola, simile a quella condotta nelle aree circostanti, da svolgersi sotto la protezione dei pannelli fotovoltaici. Ma anche se la soluzione integrata FV/vigneto risultasse mitigativa, risulta pur sempre impattante visivamente dai rilievi a SE di Benevento, dove si sono sviluppate le nuove aree residenziali del Comune.
- d. che con istanza acquisita al prot. n. 397386 del 19/5/2011, la Società proponente ha fatto richiesta di rideterminazione, ex art. 10 bis della Legge 241/90, delle conclusioni raggiunte dalla Commissione VIA in data 17.02.2011 corredata da integrazioni;

RILEVATO

- a. Che detto progetto è stato riproposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. che, esaminate le osservazioni presentate dalla Società proponente, nella seduta del 27.05.2011, ha escluso l'intervento dall'assoggettamento alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - successivamente all'impianto del vigneto previsto da progetto, qualora si dovesse verificare l'impossibilità di mantenere tale tipo di coltura nel tempo, è fatto obbligo di lasciare inverditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;

- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, qualora si dovesse verificare l'impossibilità di mantenere la coltura della vite nel tempo, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, della fascia fitoclimatica di pertinenza, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti, quali ad esempio Robinia pseudoacacia;
 - per le opere ausiliare, quali le cabine elettriche, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
 - al fine di limitare l'inquinamento luminoso, è fatto divieto di realizzare sistemi di illuminazione notturna, con la sola eccezione dei sistemi anti effrazione e di emergenza;
 - è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
 - è fatto obbligo, in fase di realizzazione dell'impianto, di acquistare i pannelli da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
 - per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto divieto assoluto di realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
 - in fase di esercizio dell'impianto, è fatto obbligo di effettuare misurazioni dei campi elettromagnetici in punti sensibili, da trasmettere periodicamente all'ARPAC, per i controlli necessari;
 - è fatto obbligo, in fase di dismissione dell'impianto, con riferimento al ripristino ambientale, di utilizzare esclusivamente specie vegetali arbustive ed arboree autoctone della fascia fitoclimatica di pertinenza oppure specie appartenenti alle colture tipiche locali;
 - per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, è fatto divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ricorrendo esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
- b. che la Soc. AKS Pezza Creta S.r.l.. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 11.05.2010 acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 9.06.2010 prot. n. 499516,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 27.05.2011, il progetto "Impianto fotovoltaico con la potenza di 5.995,08 kw_p" da realizzarsi in loc. Pezza Creta Traversa Coluonni nel Comune di Benevento, proposto dalla Soc. AKS Pezza Creta S.r.l., con sede legale in Milano 20145 alla Via Tiziano n. 32, con le seguenti prescrizioni:
 - successivamente all'impianto del vigneto previsto da progetto, qualora si dovesse verificare l'impossibilità di mantenere tale tipo di coltura nel tempo, è fatto obbligo di lasciare inverditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
 - è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, qualora si dovesse verificare l'impossibilità di mantenere la coltura della vite nel tempo, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, della fascia fitoclimatica di pertinenza, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti, quali ad esempio Robinia pseudoacacia;
 - per le opere ausiliare, quali le cabine elettriche, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
 - al fine di limitare l'inquinamento luminoso, è fatto divieto di realizzare sistemi di illuminazione notturna, con la sola eccezione dei sistemi anti effrazione e di emergenza;
 - è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
 - è fatto obbligo, in fase di realizzazione dell'impianto, di acquistare i pannelli da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
 - per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto divieto assoluto di realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
 - in fase di esercizio dell'impianto, è fatto obbligo di effettuare misurazioni dei campi elettromagnetici in punti sensibili, da trasmettere periodicamente all'ARPAC, per i controlli necessari;
 - è fatto obbligo, in fase di dismissione dell'impianto, con riferimento al ripristino ambientale, di utilizzare esclusivamente specie vegetali arbustive ed arboree autoctone della fascia fitoclimatica di pertinenza oppure specie appartenenti alle colture tipiche locali;
 - per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, è fatto divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ricorrendo esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
 4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri